

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SENT. N. [REDACTED]
R.G. [REDACTED]
CROCI [REDACTED]
REP. [REDACTED]

Il Giudice di Pace di Barra, nella persona del dott. Rosa Volpe, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 2383 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020 e vertente

TRA

[REDACTED] C.F. [REDACTED] elettivamente domiciliato in Napoli (NA) al Corso San Giovanni a Teduccio presso lo studio dell'avv. Carmela Buonaiuto dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in calce all'atto di citazione
Pec: carmelabuonaiuto@avvocatinapoli.legalmail.it

ATTORE

Olimpia S.r.L. - Gruppo Sinergy in persona del legale rappresentante *pro tempore* ed elettivamente domiciliato alla via I concino, 22 -37121 in Verona (VR) presso lo studio dell'Avv. [REDACTED] giusta procura in calce all'atto

Pec : [REDACTED]

CONVENUTA

Oggetto: risarcimento danni

Conclusioni delle parti: come da atti e verbali di causa.

FATTO E DIRITTO

[REDACTED] conveniva in giudizio, innanzi a questo Giudice di Pace, Olimpia A.r.L. - Gruppo Sinergy in persona del legale rappresentante p.t., chiedendone la condanna al risarcimento per i danni subiti a cagione dell'asserita, illegittima interruzione dell'erogazione di energia elettrica presso la propria abitazione, quantificati in € 5.000,00.

Sempre in via preliminare, va dichiarata la proponibilità della domanda, avendo l'istante con l'invio della posta elettronica certificata inviato all'Olimpia S.r.L. -Gruppo Sinergy inviato "Richiesta immediata riattivazione potenza su somministrazione energia elettrica" il 30/10/2019.

Le legittimazioni delle parti risultano provate *per tabulas* e per mezzo prova testimoniale.

Nei merito la domanda presentata da parte attrice è fondata, e pertanto, va accolta, per quanto di ragione, nei limiti di seguito indicati.

Invero, dall'istruttoria svolta ed in specie dalla deposizione del teste si evince che [REDACTED] teste per la Società Olimpia S.r.L., precisa che il cliente è stato solvente, dichiara che il pagamento della fattura in questione è stata pagata il 19/10/2019 ed il ripristino è avvenuto il 23/12/2019.

Il Teste di parte attrice [REDACTED] conferma integralmente quanto riportato nell'atto di citazione, in particolare ribadisce che nonostante il pagamento della fattura scaduta si avvenuto il 19/10/2019, il ripristino normale della corrente è avvenuto nel mese dicembre.

Questo Giudicante ritiene che la fattispecie in esame ricada sull'ipotesi di somministrazione di energia elettrica da parte dell'OLIMPIA S.r.L. Group, la quale secondo una giurisprudenza maggioritaria assume su di sé l'obbligo di apprestare i mezzi necessari per l'adempimento assumendo su di essa il rischio della fornitura. Vale a dire che il contratto di somministrazione ha carattere aleatorio, perché mentre l'utente acquista la sicurezza di fornitura costante sin dall'inizio della sottoscrizione del contratto, il somministrante assume il rischio correlativo al protrarsi nel tempo del suo obbligo.

Dalla deposizione di entrambi i testi emerge in modo chiaro che parte attrice dopo aver adempiuto al pagamento della fattura scaduta per vedersi somministrare l'energia elettrica senza riduzioni, trascorrono due mesi.

Si ritiene pertanto lesa un diritto protetto costituzionalmente che comporta in modo automatico il risarcimento del danno.

Pertanto, OLIMPIA S.r.L. va condannata al pagamento, in favore di [REDACTED] a titolo di risarcimento per i danni subiti della complessiva somma di € 500,00 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Barra, nella persona del dott. Rosa Volpe definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da [REDACTED] nei confronti della OLIMPIA S.R.L. in persona del legale rappresentante *pro tempore*, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

- 1) condanna la OLIMPIA S.R.L. pagamento in favore di parte attrice a titolo di risarcimento per i danni subiti € 500,00 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo
- 3) condanna parte convenuta, al pagamento in favore di parte attrice delle spese del giudizio che liquida in complessivi € 650,00 di cui 150,00 euro per spese oltre 15% spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;

Sentenza provvisoriamente esecutiva *ex lege*.

Così deciso in Napoli-Barra, il 25/06/2021

IL CANCELLIERE
Michele Amoroso

GIUDICE DI PACE DI BARRA DEPOSITATO IN CANCELLERIA
29 GIU 2021
Napoli, li



IL GIUDICE DI PACE
Dott. Rosa Volpe

IL CANCELLIERE
2